

CAMPOBASSO GIOVANNI 04.08.2020 08:59:03 UTC



NUNZIANTE ANTONIO 04.08.2020 09:22:49 UTC



Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 101 del 31/07/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza del Tribunale di Bari- Sez Lavoro n. 1504/2020-Dip. Cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257 c/ Regione Puglia. Spese legali.



# DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

#### SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/00013

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza del Tribunale di Bari- Sez Lavoro n. 1504/2020- Dip. Cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257 c/ Regione Puglia. Spese legali.

#### **RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/00013

2

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza del Tribunale di Bari- Sez Lavoro n. 1504/2020- Dip. Cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257c/ Regione Puglia. Spese legali.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 ter del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav., n. 1504/2020 pubblicata l'08.06.2020, relativo alle spese di giudizio liquidate, in favore delle ricorrenti, in complessivi 1.500,00 euro, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge ed € 49,00 per contributo unificato.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Le dipendenti, cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257, erano state assunte dall'ente datore di lavoro, Regione Puglia, a tempo determinato da dicembre 2009, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1. Con delibera n. 564 del 24.3.2011, la Giunta regionale disponeva la rinnovazione dei contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità, con scadenza a gennaio 2013. I contratti di ciascuna ricorrente venivano successivamente prorogati fino all'assunzione a tempo indeterminato.
- Le dipendenti, con ricorso depositato il 25.05.2015 dinanzi al Trib. di Bari, Sez. Lav, si dolevano del mancato riconoscimento dei nn. 2 giorni di ferie, dopo la maturazione del triennio di anzianità di servizio, previsto dall'art. 18 CCNL del 06.07.1995 per i lavoratori a tempo indeterminato.
- In particolare, sostenevano che l'ente datore di lavoro avesse imputato i due giorni di ferie, già maturati nel 2013, in virtù del predetto incremento, riconosciuti e fruiti, agli anni successivi, mediante una modifica al sistema di rilevazione delle presenze.
- Le istanti, con il predetto ricorso, chiedevano l'annullamento dei provvedimenti adottati dall'ente regionale, con ordine di rassegnazione a ciascuna di loro di nn. 28 giorni annuali di congedo ordinario a partire dal 2013. Inoltre, chiedevano la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno per le ferie, prima assegnate e poi decurtate, in termini di benessere familiare e recupero delle energie psico-fisiche.
- La Regione Puglia si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse doglianze.
- Il giudice di prime cure, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, dichiarava l'illegittimità di ogni atto adottato dalla Regione Puglia, che avesse comportato la decurtazione di nn. 2 gg di congedo ordinario per ferie in relazione agli anni 2013 e seguenti, e, per l'effetto, ordinava all'amministrazione regionale di riconoscere ad ognuna delle ricorrenti detto numero di giorni di ferie in più per ciascuna annualità in cui ogni singolo rapporto di lavoro a tempo determinato era proseguito oltre il triennio di servizio maturato a dicembre 2012.

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/00013

3

- Inoltre, condannava la Regione Puglia alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cpa come per legge ed € 49.00 per c.u., in favore delle ricorrenti.
- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1504 dell' 08.06.2020 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., in relazione alle somme dovute, in favore delle ricorrenti, a titolo di spese di giudizio, per un ammontare di € 1.500,00, oltre accessori di legge, ed € 49,00 per contributo unificato.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, relativamente alle spese legali, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante
NUNZIANTE
ANTONIO
15.07.2020
11:01:35 UTC

4

## Schema di Disegno di Legge

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza del Tribunale di Bari- Sez Lavoro n. 1504/2020- Dip. Cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257 c/ Regione Puglia. Spese legali.

#### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

- 1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari, Sez Lavoro, n. 1504/2020 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:
- Cod. R.P. 184088, 184080, 184084,170253, 184077, 184078, 170239, 170257: importo complessivo lordo di € 2.237,68, a titolo di spese legali ( di cui € 1.500,00 per onorari, € 225,00 per spese generali, € 69,00 per Cpa, € 394,68 per IVA ed € 49,00 per contributo unificato) su cui applicare eventuale ritenuta d'acconto.

## Art. 2

#### (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge) per un ammontare complessivo di € 2.237,68 a titolo di spese legali lorde ( di cui € 1.500,00 per onorari, € 225,00 per spese generali, € 69,00 per Cpa, € 394,68 per IVA ed € 49,00 per contributo unificato) su cui applicare eventuale ritenuta d'acconto.

5